Dott. ANGELO D'ERRICO
NOTAIO
Piazza Valli n.13
56038 - Ponsacco (PI)
tel. 0587-736161 - fax 734655

Registrato a Pontedera
il 06/05/2011
n. 1967-1T

Repertorio n.43.613 Raccolta n.11.809

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DI SOCIETA' PER AZIONI
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove aprile duemilaundici
(29-04-2011)
a Pisa, nel Business Center dell'Aeroporto Galileo Galilei, presso la sede della società "Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.", alle ore 11,20.
Davanti a me dottor Angelo D'Errico, Notaio in Ponsacco, iscritto al Collegio Notarile di Pisa, si é costituito:
- CAVALLARO COSTANTINO, nato a Pietrasanta (LU) il 28 ottobre 1943, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per azioni denominata **"SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.",** con sede in Pisa, Aerostazione Civile, capitale sociale euro 16.269.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 00403110505, R.E.A. n.70272, appresso più brevemente indicata anche come "SAT".
Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della società suddetta; a tale scopo dichiara che trovasi riunita in questa sede ed ora in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società "SOCIETA' AEREOPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI S.P.A.", convocata con avviso pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 16 marzo 2011, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:
PARTE STRAORDINARIA

"1) Modifica dell'art.3 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale-Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Modifica dell'art.15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale-Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

PARTE ORDINARIA:

OMISSIS

Aderendo io Notaio alla richiesta, do atto di quanto segue.
Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di Statuto, il comparente, il quale constata e fa constare, anche in conformità a quanto previsto dal Regolamento Assembleare della suddetta società oltre che dalle vigenti disposizioni di Legge e di Statuto,

che:
- sono presenti, personalmente o in forza di deleghe da esso riscontrate regolari e che saranno conservate agli atti della società, tanti soci che rappresentano una quota del capitale sociale superiore al quorum costitutivo richiamato all'art.11 del vigente Statuto Sociale, soci la cui identità e la cui rispettiva quota di partecipazione azionaria alla suddetta società risultano meglio indicate nell'elenco appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "A";
- sono state adempiute le formalità previste dalla legge e dal vigente Statuto per la regolare costituzione della presente assemblea;
- sono presenti, per l'Organo Amministrativo, i signori COSTANTINO CAVALLARO, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Biondi Giuseppe, Giani Gina, Landi Sergio e Nuti Ivo, Consiglieri, avendo giustificato la propria assenza gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- sono presenti, per il Collegio Sindacale, i signori: Durano Loredana, Presidente del Collegio Sindacale, Dendi Fabrizio e Minici Eugenio, Sindaci Effettivi, avendo giustificato la propria assenza gli altri componenti del Collegio Sindacale;
- è presente, ai fini di ausilio tecnico allo svolgimento della presente assemblea, personale della SAT;
- esso Presidente ha verificato la regolarità della costituzione della presente assemblea, ha accertato l'identità e la legittimazione ad intervenire alla assemblea medesima dei presenti, ai sensi dell'art.2371 del codice civile;
- che nei termini di legge è stata depositata la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, relazione appresso allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea in prima convocazione a norma del vigente Statuto sociale, ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, e, con il consenso degli intervenuti, chiama me Notaio a fungere da segretario.

A questo punto, il Presidente, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di Attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58 concernente la disciplina degli emittenti

DICHIARA:

a) la partecipazione in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto,

rappresentato da azioni con diritto di voto, dei seguenti soggetti, secondo le risultanze del libro dei soci:

1)- NUTI IVO, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 3.801.857,40 (tremilioniottocentounomilaottocentocinquantasette virgola quaranta), rappresentata da n.2.304.156 (duemilionitrecentoquattromilacentocinquantasei) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna, per il tramite di:

- FINATAN S.P.A., per una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 2.817.549,90 (duemilioniottocentodiciassettemilacinquecentoquarantanove virgola novanta), rappresentata da n.1.707.606 (unmilionesettecentosettemilaseicentosei) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
- FIDAM S.R.L., per una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 984.307,50 (novecentottantaquattromilatrecentosette virgola cinquanta), rappresentata da n.596.550 (cinquecentonovantaseimilacinquecentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

2)- REGIONE TOSCANA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 2.749.312,50 (duemilionisettecentoquarantanovemilatrecentododici virgola cinquanta), rappresentata da n.1.666.250 (unmilioneseicentosessantaseimiladuecentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

3)- PROVINCIA DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.507.852,50 (unmilionecinquecentosettemilaottocentocinquantadue virgola cinquanta), rappresentata da n.913.850 (novecentotredicimilaottocentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

4)- COMUNE DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.374.697,50 (unmilionetrecentosettantaquattromilaseicentonovantasette virgola cinquanta), rappresentata da n.833.150 (ottocentotrentatremilacentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;

5)- C.C.I.A.A. DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.279.905,00 (unmilioneduecentosettantanovemilanovecentocinque virgola zero zero), rappresentata da n.775.700 (settecentosettantacinquemilasettecento) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
6)- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 1.055.049,60 (unmilionecinquantacinquemilaquarantanove virgola sessanta), rappresentata da n.639.424 (seicentotrentanovemilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
7)- BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 644.985,00 (seicentoquarantaquattromilanovecentottantacinque virgola zero zero), rappresentata da n.390.900 (trecentonovantamilanovecento) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
8)- PROVINCIA DI LIVORNO, titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 385.027,50 (trecentottantacinquemilaventisette virgola cinquanta), rappresentata da n.233.350 (duecentotrentatremilatrecentocinquanta) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
9)- AEROPORTO DI FIRENZE - ADF S.P.A., titolare di una quota di partecipazione azionaria del valore nominale di euro 325.381,65 (trecentoventicinquemilatrecentottantuno virgola sessantacinque), rappresentata da n.197.201 (centonovantasettemiladuecentouno) azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna;
b) la esistenza del seguente patto parasociale: patto sottoscritto in data 20 luglio 2010 tra i seguenti soci:
1)- REGIONE TOSCANA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 16,90% (sedici virgola novanta per cento) del capitale sociale;
2)- PROVINCIA DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto

stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 9,27% (nove virgola ventisette per cento) del capitale sociale;
3)- COMUNE DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'8,45% (otto virgola quarantacinque per cento) del capitale sociale;
4)- C.C.I.A.A. DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 7,87% (sette virgola ottantasette per cento) del capitale sociale;
5)- PROVINCIA DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 2,37% (due virgola trentasette per cento) del capitale sociale;
6)- C.C.I.A.A. DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari al 1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del capitale sociale;
7)- PROVINCIA DI LUCCA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'1,04% (uno virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;
8)- PROVINCIA DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari all'1,04% (uno virgola zero quattro per cento) del capitale sociale;
9)- COMUNE DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,74% (zero virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale;
10)- COMUNE DI FIRENZE, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,70% (zero virgola settanta per cento) del capitale sociale;
11)- C.C.I.A.A. DI LIVORNO, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 0,31% (zero virgola trentuno per cento) del capitale sociale;
12)- FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA, il quale ha vincolato al patto in oggetto, come espressamente

indicato nel patto stesso, una quota di partecipazione azionaria pari allo 5,21% (cinque virgola ventuno per cento) del capitale sociale.
Il Presidente, inoltre, invita coloro che intendessero allontanarsi dalla presente assemblea prima della votazione di consegnare la scheda di partecipazione al personale incaricato all'ingresso.
Passando alla trattazione **del PRIMO PUNTO all'ordine del giorno di parte straordinaria** (Modifica dell'art.3 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale-Deliberazioni inerenti e consequenti), il Presidente richiamando le motivazioni esposte dall'Organo Amministrativo della Società nella relazione prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di ampliare l'oggetto sociale, con efficacia a partire dalla iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2436 c.c., ragioni consistenti nel consentire alla SAT di cogliere le opportunità di sviluppo strategico di una società di gestione aeroportuale mediante un nuovo approccio teso a coglierne tutti i potenziali aspetti sia per quelli "tradizionali" di un'infrastruttura aeroportuale (core key factors) e che per quelli "non tradizionali" (lateral key factors); tutto quanto sopra viene altresì illustrato, su invito del Presidente, mediante l'ausilio di slides, dall'Amministratore Delegato Gina Giani, la quale interviene in maniera ampia sull'argomento.
Quindi il Presidente propone di modificare il testo dell'articolo 3 del vigente Statuto sociale, analiticamente riportato nella suddetta relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, relazione nella quale, oltre alla analitica illustrazione delle modifiche proposte, è stato riportato il testo del suddetto articolo 3 dello statuto evidenziando le modifiche rispetto al testo attuale e precisamente, in rosso le parti cancellate ed in blu le parti aggiunte; relazione peraltro già nota e messa a disposizione dei soci anche mediante la pubblicazione sul sito internet della SAT; lo stesso Presidente propone altresì all'Assemblea, in esecuzione di quanto sopra, di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale aggiornato con la modifica introdotta, appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "C", e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto sopra proposto ai sensi

della normativa applicabile in materia. Il Presidente precisa infine che la modifica proposta non rileva ai fini dell'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art.2437 c.c..
A questo punto il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare sulle modifiche proposte e di approvare il nuovo testo dell'articolo 3 come riportato nella suddetta relazione dell'organo amministrativo, appresso allegata al presente verbale sotto la lettera "B".
A questo punto le proposte del Presidente vengono messe ai voti, con il sistema dell'alzata di mano, con il seguente esito:
FAVOREVOLI: tutti;
CONTRARI: nessuno;
ASTENUTI: nessuno.
Avendo le proposte del Presidente ottenuto la maggioranza richiamata dall'art.11 del vigente Statuto, l'Assemblea

DELIBERA

I)- di approvare le proposte sopra avanzate dal Presidente, e per l'effetto di modificare l'articolo 3, con efficacia a partire dalla iscrizione della delibera presso il competente Registro delle Imprese ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2436 c.c., che assume il seguente preciso tenore:

"ARTICOLO 3 - Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.
Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.
Si intendono comprese tra le attività:
a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevederà;
b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;
c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione

di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.";

II)- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica appena sopra deliberata, appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "C";

III)- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto appena sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile in materia.

Passando alla trattazione **del SECONDO PUNTO all'ordine del giorno di parte straordinaria** (Modifica dell'art.15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale-Deliberazioni inerenti e consequenti.), il Presidente informa i presenti che, fermo restando quanto sopra deliberato in merito all'adozione di un nuovo testo statutario con efficacia immediata, si ravvisa la necessità di modificare l'articolo 15 (Consiglio di Amministrazione) al fine di innalzare il numero degli amministratori ad 11 (undici), adottando pertanto un nuovo testo dell'articolo 15 dello statuto sociale nel testo analiticamente riportato nella suddetta relazione dell'organo amministrativo redatta ai sensi del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, relazione nella quale, oltre alla analitica illustrazione delle modifiche proposte, è stato riportato il testo del suddetto articolo 15 dello statuto evidenziando le modifiche rispetto al testo attuale e precisamente in rosso le parti cancellate ed in blu le parti aggiunte; relazione peraltro già nota e messa a disposizione dei soci anche mediante la pubblicazione sul sito internet della SAT.

Il Presidente passa quindi all'illustrazione della modifica statutaria proposta e spiega che l'incremento del numero degli amministratori tiene conto di quanto al riguardo indicato al punto 7.1 del nuovo patto parasociale sottoscritto in data 20 luglio 2010 dai soci SAT che detengono complessivamente il 55,31% (cinquantacinque virgola trentuno per cento) del capitale sociale.

Inoltre, il Presidente informa che la nuova versione dello statuto sociale, comprensiva della modifica in discorso, sarà efficace a partire dal 31 dicembre 2011 in quanto si vuole attendere la scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica; l'entrata in vigore del nuovo statuto alla data di scadenza dell'esercizio sociale sopra

richiamato consentirà alla Società di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo rispettando le procedure statuariamente previste a tal fine dall'articolo 15 dello Statuto sociale.
Il Presidente, infine, propone all'assemblea di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto sopra proposto ai sensi della normativa applicabile in materia, evidenziando - con le modalità che riterrà opportune - nell'espletamento di detti adempimenti e formalità, la circostanza che la nuova versione dello statuto sociale, comprensiva della modifica in oggetto, sarà efficace a partire dal 31 dicembre 2011 per i motivi già sopra analiticamente indicati; e con la espressa autorizzazione ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle integrazioni o modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità in materia.
A questo punto il Presidente, invita l'Assemblea a deliberare sulle modifiche proposte e di approvare il nuovo testo dell'articolo 15 (quindici) come riportato nella suddetta relazione dell'organo amministrativo, appresso allegata al presente verbale sotto la lettera "B".
A questo punto le proposte del Presidente vengono messe ai voti, con il sistema dell'alzata di mano, con il seguente esito:
FAVOREVOLI: tutti;
CONTRARI: nessuno;
ASTENUTI: nessuno.
Avendo le proposte del Presidente ottenuto la maggioranza richiamata dall'art.11 del vigente Statuto, l'Assemblea

DELIBERA

I)- di approvare, con effetto a partire dalla data del 31 dicembre 2011 - al fine di attendere la scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, e di stabilire l'entrata in vigore del nuovo statuto alla data di scadenza dell'esercizio sociale sopra richiamato per consentire alla Società di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo rispettando le procedure statuariamente previste a tal fine dall'articolo 15 dello Statuto sociale - le proposte sopra avanzate dal Presidente e per l'effetto di modificare l'articolo 15 del vigente statuto sociale, che assume il seguente preciso tenore:
"ARTICOLO 15 - Consiglio di Amministrazione
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato , nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonchè
(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;
(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro

che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.

Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.

In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti

in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.";
II)- di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, aggiornato con la modifica appena sopra deliberata, appresso allegato al presente verbale sotto la lettera "C";
III)- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti quanto appena sopra deliberato ai sensi della normativa applicabile in materia, evidenziando - con le modalità che riterrà opportune - nell'espletamento di detti adempimenti e formalità, la circostanza che la nuova versione dello statuto sociale, comprensiva della modifica in oggetto, sarà efficace a partire dal 31 dicembre 2011 per i motivi già sopra analiticamente indicati; e con la espressa autorizzazione ad apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte quelle integrazioni o modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità in materia.
A questo punto il Presidente mi consegna i seguenti documenti, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale:
- un elenco in cui, ai sensi dell'art.2375 c.c., è indicata l'identità dei partecipanti alla presente assemblea nonchè il numero delle azioni da ciascuno di

essi rappresentato, elenco che, firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;

- la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'art.3 del D.M. del 5 novembre 1998, n.437, che firmata dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente;
- il testo dello Statuto Sociale, sopra approvato dall'assemblea, aggiornato con tutte le modifiche sopra deliberate, che firmato dal Presidente stesso e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**, omessane lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 11,59.

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale, dattiloscritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me Notaio in piccola parte completato a mano, che io stesso ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, alle ore 12,00.

Consta di trentuno pagine e quanto fin qui della presente per otto fogli.

FIRMATO: Costantino Cavallaro, Dott. Angelo D'Errico Notaio.

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta da quattordici fogli è conforme all'originale ed ai suoi allegati, muniti delle prescritte firme, e si rilascia per uso: consentito dalla legge.

FIRMATO: Dott. Angelo D'Errico Notaio.

SCHEDA N.	NOME		DELEGANTE	AZIONI	%
23	CECCOBAO LUCA	PER DELEGA DI	REGIONE TOSCANA	1.656.250	16,90%
11	IVO NUTI	LEGALE RAPPR.	FINATAN S.P.A	1.707.606	17,32%
20	ANDERA PIERONI	LEGALE RAPPR.	PROVINCIA DI PISA	913.850	9,27%
17	MARCO FILIPESCHI	LEGALE RAPPR.	COMUNE DI PISA	833.150	8,45%
15	SERGIO TONCELLI	PER DELEGA DI	CCIAA PISA	775.700	7,87%
10	IVO NUTI	LEGALE RAPPR.	FIDAM SRL	596.550	6,05%
12	VINCENZO LENC	PER DELEGA DI	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	390.900	3,96%
18	COSIMO BRACCI TORSI	LEGALE RAPPR.	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PISA	639.424	6,49%
19	GIORGIO KUTUFA'	LEGALE RAPPR.	PROVINCIA DI LIVORNO	233.350	2,37%
9	CECILIA TURCHI	PER DELEGA DI	CCIAA FIRENZE	140.000	1,42%
6	MAURO CAMPANI	PER DELEGA DI	PROVINCIA DI LUCCA	102.650	1,04%
22	TIZIANO LEPRI	PER DELEGA DI	PROVINCIA DI FIRENZE	102.650	1,04%
16	WALTER NEBBIAI	PER DELEGA DI	COMUNE DI LIVORNO	73.250	0,74%
21	TIZIANO LEPRI	PER DELEGA DI	COMUNE DI FIRENZE	68.800	0,70%
14	SERGIO TONCELLI	PER DELEGA DI	CCIAA LUCCA	16.350	0,17%
13	SERGIO TONCELLI	PER DELEGA DI	CCIAA LIVORNO	30.800	0,31%
7	MARIO LEVERINI	PER DELEGA DI	UNIONE INDUSTRIALI PISANA	31.100	0,32%
2	BRUNO BOZZI	AZIONISTA	BOZZI BRUNO	12.072	0,12%
25	MAURIZIO MAGNI	PER DELEGA	UNIONE INDUSTRIALI PRATESE	1.150	0,01%
24	STEFANO BOTTAI	PER DELEGA DI	CONFCOMMERCIO	850	0,01%
8	VITTORIO FRANCIA	AZIONISTA	FRANCIA VITTORIO	450	0,00%
1	MARIO PRETELLI	AZIONISTA	PRETELLI MARIO	400	0,00%
5	PAOLO MARIANI	AZIONISTA	MARIANI PAOLO	300	0,00%
4	RICCARDO BUSCEMI	AZIONISTA	BUSCEMI RICCARDO	115	0,00%
3	MATTEO NARDI	AZIONISTA	NARDI MATTEO	100	0,00%
			AZIONI E % CAPITALE SOCIALE	8.337.817	84,562%

ALLEGATO "B"
ALLA RACC. N° 11868

ALLEGATO "B"
ALLA RACC. N° 11809

Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli Azionisti del 29 aprile e 6 maggio 2011 (rispettivamente in prima e seconda convocazione)

Relazione degli Amministratori

Convocazione di Assemblea

"Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A."

Sede Legale: Aeroporto Galileo Galilei di Pisa
Capitale Sociale deliberato € 16.269.000 interamente sottoscritto e versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00403110505

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 11.00 presso il Business Centre dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 maggio 2011, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art. 3 (Oggetto sociale) dello Statuto Sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Modifica dell'art.15 (Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del collegio sindacale

In merito alla nomina del Collegio Sindacale, essa avverrà a norma dell'art. 21 dello Statuto e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale sociale con diritto di voto. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società oppure mediante notifica elettronica secondo le modalità previste sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) nei termini di cui allo Statuto e alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, la comunicazione dell'intermediario abilitato effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 18 aprile 2011. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com); la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo

raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante notifica elettronica secondo le modalità previste sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).
La Società ha designato l'Investor Relator, Gabriele Paoli, quale rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. I titolari del diritto di voto, entro il 27 aprile 2011, potranno conferire allo stesso una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega al suddetto rappresentante designato deve essere conferita con le modalità e mediante lo specifico modulo di delega disponibile sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com). I moduli devono pervenire in originale al rappresentante designato Gabriele Paoli presso la sede legale della Società. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si segnala che il rappresentante designato Gabriele Paoli, dipendente della Società, si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 135-*decies* del TUF e, pertanto, non potrà esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

Altri diritti degli Azionisti

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.
Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede sociale. Entro detto termine e con le medesime modalità, deve essere presentata da parte degli eventuali azionisti proponenti una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione.
Le modalità per l'esercizio di tali diritti sono consultabili sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com).

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società (www.pisa-airport.com) nei termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

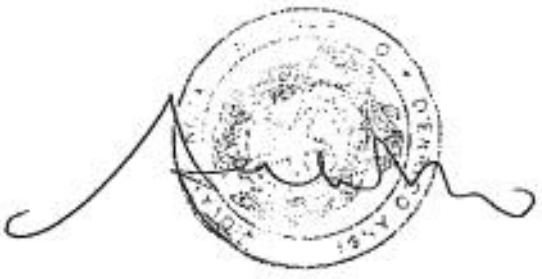

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 (Parte Straordinaria) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Modifica art.3 (oggetto sociale) dello statuto sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito, nel rispetto e nei limiti della normativa in vigore, una proposta di modifica all'oggetto sociale che consenta a SAT di cogliere le opportunità di sviluppo strategico di una società di gestione aeroportuale mediante un nuovo approccio teso a coglierne tutti i potenziali aspetti sia per quelli "tradizionali" di un'infrastruttura aeroportuale (core key factors) e che per quelli "non tradizionali" (lateral key factors).

Nell'ambito di una riflessione strategica rientrano tra quest'ultimi, come già riscontrabili in società di gestione aeroportuale di successo, la valutazione di opportunità d'investimento in termini d'integrazioni orizzontali (cioè con altri aeroporti), verticali (cioè in settori diversi ma afferenti all'area del *core business*), *di real estate*.

Lo sviluppo delle attività *lateral key factors* consente di:

a. rafforzare la società di gestione rispetto alle discontinuità dell'andamento del traffico;
b. ridurre il livello di rischio della gestione caratteristica;
c. applicare il *know-how*, sviluppato negli anni, ad altre realtà aeroportuali e ad altre attività similari;
d. garantire nuove opportunità di sviluppo alla società in aree limitrofe o complementari;
e. individuare nuove opportunità di sviluppo imprenditoriale a servizio del territorio;
f. sviluppare attività fuori dal perimetro soggetto a regolazione.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene tale valutazione ancor più necessaria tenendo conto che:

- l'aeroporto Galilei ha registrato negli ultimi anni significative performance di crescita tali da rendere più ragionevoli previsioni di crescita più contenuta in un orizzonte di medio periodo;
- debbono essere bilanciati eventuali rischi di erosione della quota di mercato conquistata, unitamente alle opportunità di crescita e creazione di valore, anche attraverso un allargamento dell'area d'interesse.

Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 3 dello statuto (evidenziate le modifiche rispetto al testo attuale e precisamente, in rosso, le parti cancellate ed, in blu, le parti aggiunte).

Art.3: Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.
Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.
~~In particolare svolgerà le seguenti~~**Si intendono comprese tra le** attività:
a) **la** gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e **di altri**~~degli~~ eventuali ~~altri~~ aeroporti ~~toscani ad esso sussidiari~~, compresa la gestione dei servizi di collegamento **relativi ai vari aeroporti**~~con i maggiori centri della Regione~~, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevederà;
b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;

c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavalliaro)

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 2 (Parte Straordinaria) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea: Modifica art.15 (Consiglio di Amministrazione) dello statuto sociale- Deliberazioni inerenti e conseguenti.]

La proposta tiene conto di quanto al riguardo indicato al punto 7.1 del nuovo patto parasociale sottoscritto in data 20/7/2010 da soci SAT che detengono complessivamente il 55,31% del capitale sociale.
In particolare è previsto che il Consiglio di Amministrazione SAT sia composto da n.11 componenti (rispetto agli attuali n.9) con l'assegnazione alla lista di maggioranza di n.7 componenti (rispetto agli attuali n.6).
E' inoltre previsto che detta modifica si applichi a far data dal rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione SAT (che scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2011).
Conseguentemente il Consiglio di Amministrazione propone di approvare il seguente nuovo testo dell'art. 15 dello statuto (evidenziate le modifiche rispetto al testo attuale e precisamente, in rosso, le parti cancellate ed, in blu, le parti aggiunte) con efficacia a partire dal 31 dicembre 2011 in quanto si vuole attendere la scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione attualmente in carica. L'entrata in vigore del nuovo statuto alla data di scadenza dell'esercizio 2011 consentirà alla Società di procedere al rinnovo dell'organo amministrativo rispettando le procedure statutariamente previste a tal fine dall'art. 15.

ARTICOLO 15
Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da **911** (~~noveundici~~) membri.
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente

la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato , nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonchè
(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.~~7~~6 (~~sette~~) amministratori;
(ii) i restanti n.~~3~~4 (~~tre~~quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e

l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 1 (Parte Ordinaria) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea : Proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A.. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione- Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il progetto di bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2010, che viene presentato all'Assemblea a seguito dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2011, evidenzia un utile netto pari a Euro 3.534.621 euro (Euro 3.113.513 al 31 dicembre 2009), a fronte di ricavi complessivamente realizzati per Euro 70.623.147 (Euro 62.189.119 al 31 dicembre 2009).

Signori Azionisti,
il fascicolo "Relazione Finanziaria annuale 2010" di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A depositato presso la sede legale della Società e Borsa Italiana S.p.A. contiene l'illustrazione del bilancio di esercizio di Società Aeroporto Toscano (S.A.T.) Galileo Galilei S.p.A .
Si rinvia pertanto alle informazioni rese disponibili in tale documento.

Vi proponiamo quanto segue:

(i) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 che evidenzia un utile pari ad euro 3.534.621 euro e la inerente relazione sulla gestione;
(ii) di accantonare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale per complessivi euro 176.731 euro;
(iii) di destinare:
  a) a dividendo un totale di euro 1.281.800 euro pari ad euro 0,13 per ognuna delle 9.860.000 azioni ordinarie emesse alla data del 14 marzo 2011, data di approvazione del progetto di bilancio;
  b) per i restanti euro 2.076.090 euro a riserva straordinaria in modo da garantire il cash-flow disponibile per far fronte agli investimenti della Vostra Società;
(iv) di mettere in pagamento il dividendo di euro 0,13 euro per azione, corrispondente alla cedola n. 5, a partire dal 26 maggio 2011, con data di "stacco" cedola in Borsa fissato al 23 maggio 2011.

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Relazione degli Amministratori relativamente al punto 2 (Parte Ordinaria) all'Ordine del Giorno dell'Assemblea : Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione ricorda che il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea ordinaria del 28/4/2008, è scaduto con l'approvazione del bilancio 2010.

Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti

Al riguardo si ricorda che l'art. 21 dello statuto prevede la composizione del Collegio con n.5 membri effettivi e n.2 supplenti di cui n.2 membri effettivi sono riservati alla nomina del Ministero dell'Economia (con funzioni di Presidente del Collegio) e del Ministero delle Infrastrutture.

L'elezione dei rimanenti sindaci di competenza assembleare avverrà sulla base di liste da presentarsi, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, da coloro che rappresentino complessivamente almeno il 2 % delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni Azionista ha diritto di votare una sola lista. Le liste debbono contenere un numero di candidati, pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Al riguardo si rammenta che per i membri di nomina assembleare (tre sindaci effettivi e due supplenti) dovranno essere presentate liste composte da due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti.

Le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società, aeroporto Galilei di Pisa, entro il giorno venerdì 4 aprile 2011 con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

L'Assemblea è pertanto ora invitata a procedere alla nomina, di sua competenza, dei tre membri effettivi e due supplenti.

Determinazione del compenso annuale dei componenti il Collegio Sindacale

Vi rammentiamo che l'art.2402 del codice civile prevede che l'Assemblea debba procedere alla determinazione del compenso annuale spettante ai sindaci effettivi al momento della nomina. Si ricorda che il compenso del Collegio sindacale scaduto era pari alle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti in essere al momento della nomina.

Il Consiglio si astiene dal formulare proposte in merito ed invita pertanto a deliberare sulla base di proposte che potranno essere formulate nel corso dell' Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)

Allegato "C" alla
racc.n. 11809

TITOLO I
Denominazione - sede - oggetto - durata

ARTICOLO 1
Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione **"SOCIETA' AEROPORTO TOSCANO (S.A.T.) GALILEO GALILEI SOCIETA' PER AZIONI"** per la gestione dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto di Pisa Galileo Galilei.

ARTICOLO 2
Sede

La Società ha sede legale presso l'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 3
Oggetto sociale

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

Essa potrà inoltre compiere attività connesse o collegate purché non a carattere prevalente.

Si intendono comprese tra le attività:

a) la gestione in regime di concessione statale dei servizi relativi all'esercizio dell'Aeroporto Galileo Galilei di Pisa e di altri eventuali aeroporti, compresa la gestione dei servizi di collegamento relativi ai vari aeroporti, provvedendo a tutti gli adempimenti che la concessione statale prevederà;

b) le attività riguardanti lo sviluppo immobiliare e la realizzazione e gestione di infrastrutture intermodali di trasporto ed energetiche connesse od utili per l'esercizio dell'attività aeroportuale;

c) l'attuazione di qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare che abbia attinenza, anche indiretta, con lo scopo sociale e che sia ritenuta utile al raggiungimento dei fini sociali, ivi compresa l'emissione di obbligazioni, l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione, la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie a favore di terzi.

ARTICOLO 4
Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II
Capitale sociale - azioni

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale attuale è fissato in euro 16.269.000,00 (sedicimilioniduecentosessantanovemila virgola zero zero) suddiviso in n.9.860.000 (novemilioniottocentosessantamila) azioni del valore nominale di euro 1,65 (uno virgola sessantacinque) ciascuna.

ARTICOLO 6

Azioni

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.

TITOLO III

Assemblea

ARTICOLO 7

Efficacia delle deliberazioni

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci.

ARTICOLO 8

Avviso di convocazione - Diritto di intervento

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate in Italia anche fuori dalla sede della società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo dovrà inoltre essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo e il giorno per l'adunanza di seconda convocazione e, per le assemblee straordinarie, di terza convocazione, le quali non potranno avere luogo nello stesso giorno fissato rispettivamente per la prima e per la seconda convocazione.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in

conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 9

Convocazione

L'assemblea è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

Il consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa anche regolamentare di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta ogni anno per l'approvazione del bilancio sociale, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero centottanta giorni se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società, lo richiedono.

ARTICOLO 10

Rappresentanza in assemblea

I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata con le modalità che verranno stabilite dall'organo amministrativo in occasione della convocazione delle singole Assemblee secondo le modalità che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ARTICOLO 11

Svolgimento dell'assemblea

La costituzione dell'assemblea e l'assunzione delle deliberazioni assembleari in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, sono regolate secondo le applicabili disposizioni di legge.

ARTICOLO 12

Presidente dell'assemblea - Segretario

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, dall'amministratore delegato ovvero, in caso di assenza od impedimento anche di

quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea.
L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario anche non azionista, a meno che il verbale non venga redatto da un notaio.
L'assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti.
L'assemblea ordinaria può approvare un regolamento assembleare che disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea.

ARTICOLO 13
Poteri del Presidente dell'assemblea

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 14
Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal presidente nonché, se nel caso, dal segretario e dagli scrutatori.
Il verbale è steso sull'apposito libro. Le copie del verbale sono dichiarate autentiche, secondo i casi, dal presidente del consiglio di amministrazione o dal Notaio.

TITOLO IV
Amministrazione - Rappresentanza
ARTICOLO 15
Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 11 (undici) membri.
Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e

soggette al medesimo controllo ex art.2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato , nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D. Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonchè
(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n.7 (sette) amministratori;
(ii) i restanti n.4 (quattro) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art.144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono

a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa *pro tempore* vigente.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art.144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n.58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo

che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il presidente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.2380-*bis* del codice civile.

ARTICOLO 17

Convocazione - Deliberazioni - Verbalizzazione

Il consiglio si riunirà, sia nella sede della società che in altro luogo, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, di regola almeno trimestralmente, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del consiglio sarà fatta dal presidente con lettera, telegramma, fax, e-mail pervenuti almeno 3 (tre) giorni liberi prima e, nei casi d'urgenza, pervenuti almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza assoluta dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il presidente.

A cura del presidente del consiglio di amministrazione e del segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio stesso; essi ne sottoscriveranno i verbali.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione. Sussistendo tali condizioni, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO 18

Poteri di gestione - Deleghe

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più specificatamente gli

sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.
Il consiglio di amministrazione può delegare, in tutto od in parte, le proprie competenze, con esclusione soltanto di quelle funzioni che per espressa disposizione di legge non possono essere oggetto di delega, ad un amministratore delegato, che in nessun caso potrà cumulare le funzioni di presidente del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale, determinandone compiti e poteri.
Gli amministratori devono riferire tempestivamente e, comunque, con periodicità almeno trimestrale al collegio sindacale in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ovvero direttamente mediante comunicazione scritta, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della società e, in particolare, su quelle in cui abbiano un interesse proprio o di terzi.
L'amministratore delegato, con cadenza almeno trimestrale, riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.
Al consiglio di amministrazione è attribuita la competenza di deliberare:
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina e revoca, ai sensi dell'articolo 154-bis del D.Lgs. n.58/1998, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza deve essere accertata da parte del consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, delle esperienze lavorative del candidato.

ARTICOLO 19

Poteri di rappresentanza

Al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, all'amministratore delegato competono tutti i poteri di rappresentanza, anche processuale.

In caso di assenza o impedimento temporanei anche dell'amministratore delegato, i poteri di rappresentanza spetteranno al consigliere più anziano di età.

In ogni caso, l'amministratore delegato eventualmente nominato avrà i poteri gestori che gli saranno assegnati dal consiglio di amministrazione nonché, in via disgiuntiva rispetto al presidente, i poteri di rappresentanza sostanziale necessari per porre in essere gli atti da lui stesso decisi ed i correlativi poteri di rappresentanza processuale.

ARTICOLO 20

Compensi

Ai componenti del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato ai sensi dell'art.2389 codice civile.

TITOLO V

Collegio sindacale - Revisore

ARTICOLO 21

Composizione - Compenso

Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'Art.11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n.521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.

Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.

I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno il 2% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.

La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di

candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n.1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
All'elezione dei sindaci si procederà come segue:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei

voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.
Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge.
In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti.
I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.
L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art.2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.
Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione,

sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo.

ARTICOLO 22

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO VI

Bilancio - Utili - Liquidazione

ARTICOLO 23

Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Nel bilancio ed in tutti i documenti contabili dovranno essere separatamente indicati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, i risultati dell'esercizio dell'attività principale della società ed i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate.

ARTICOLO 24

Utili

Gli utili risultanti dal bilancio annuale regolarmente approvato, saranno ripartiti come segue:
a) il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
b) il residuo, al netto di quanto l'assemblea abbia a destinare a riserva straordinaria o a particolari accantonamenti, alle azioni per dividendi.
Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei termini ed alle condizioni di cui all'articolo 2433-*bis* codice civile.

ARTICOLO 25

Dividendi non incassati

I dividendi non incassati entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della società.

ARTICOLO 26

Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ARTICOLO 27

Foro competente

Per ogni qualsiasi vertenza fra i soci e la società e fra i soci tra loro, resta convenuta la competenza esclusiva del Foro di Pisa, fatte salve eventuali

disposizioni inderogabili in materia.

ARTICOLO 28

Disposizioni di legge

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto verranno osservate le disposizioni di legge in materia di società per azioni.

FIRMATO: Costantino Cavallaro, Dott. Angelo D'Errico Notaio.